



**REGIONE PIEMONTE**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

---

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335  
e-mail: [conisa.segreteria@conisa.it](mailto:conisa.segreteria@conisa.it) - [www.conisa.it](http://www.conisa.it) - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

**REGOLAMENTO**  
**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO,**  
**RICERCA E CONSULENZA.**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 74 del  
15/12/2008

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

### **Principi generali di riferimento**

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e s.m.i., disciplina l'affidamento, a soggetti esterni all'Amministrazione, di incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di collaborazione.  
Si tratta di incarichi configurabili giuridicamente quali "locatio operis", con prevalente rilievo della personalità dei soggetti incaricati, a differenza dell'appalto dei servizi, ove l'intervento è effettuato da una struttura organizzata in modo imprenditoriale, senza caratterizzazioni personali.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall' 'Assemblea Consortile con deliberazione n. 26/A/2008 del 13/10/2008.
3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
4. Il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, può essere attribuito nel caso in cui i problemi di pertinenza del Consorzio richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche non individuabili nell'apparato amministrativo; in sostanza la prestazione richiesta deve essere altamente qualificata.
5. L'affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio stanti i carichi di lavoro assegnati e la limitata entità numerica del personale presente nelle aree funzionali.
6. L'incarico non deve implicare lo svolgimento di una attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche, nonché obiettivi e progetti particolari, già individuati nel momento del conferimento dell'incarico; in conclusione la prestazione deve essere di natura temporanea.
7. L'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali o ruoli organici dell'Ente, al di là di quanto consentito dalla Legge.
8. Il compenso, connesso all'incarico, deve essere proporzionato all'attività svolta e deve essere preventivamente quantificato.

## **Art. 2**

### **Tipologia di incarichi.**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza.
2. L'incarico di studio si deve concludere sempre con la consegna di una relazione scritta formale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno.
4. Le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 – 2238 del codice Civile e possono riguardare studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente, prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni,

espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale, studi per la elaborazione di schemi di atti Amministrativi o normativi, particolarmente complessi.

5. Le collaborazioni attengono allo svolgimento di prestazioni lavorative riguardanti un progetto o un programma fissato dall'Amministrazione Consortile al quale il personale in servizio non riesce ad attendere compiutamente.
6. Gli incarichi esterni che trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/01, e s.m.i., nonché nell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 potranno essere conferiti solo a soggetti di comprovata specializzazione e forniti, come requisito minimo, della laurea; tali incarichi dovranno essere esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera, stipulati ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.
7. Le eccezioni al requisito minimo della laurea sono rappresentate dagli organi di controllo interno dell'Ente, dal nucleo di valutazione e dalle attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando le necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
8. Quanto alle collaborazioni (esclusi gli incarichi di staff agli organi di direzione politica- art. 90 D. Lgs. 267/2000 - i quali non sono disciplinati dal presente regolamento in quanto assimilabili al rapporto di lavoro subordinato) potranno essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa solo se ad alto contenuto professionale; trattasi in sostanza di attività lavorativa autonoma.
9. Non potranno essere conferiti incarichi di collaborazine coordinata e continuativa per l'espletamento di prestazioni ordinarie riconducibili alle mansioni istituzionali dell'Ente, che non richiedono un elevato grado di autonomia organizzativa.
10. Esulano altresì dal presente articolo gi incarichi di collaborazione, conferiti a dipendenti di altri Enti Locali ed i servizi prestati al di fuori dell'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi che sono regolamentati dall'art. 53 c. 7-8-10 del D. Lgs. 165/2001 e dal c. 557, dell'art. 1 della Legge 311/2004.

### **Articolo 3**

#### **Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza da parte dei responsabili dei servizi è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
  - a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e quindi nell'ambito delle previsioni contenute nella Relazione Previsionale Programmatica approvata dall'Assemblea Consortile e degli obiettivi di PEG del Servizio competente;
  - b) inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio stanti i carichi di lavoro assegnati e la limitata entità numerica del personale presente nelle aree funzionali, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Il Responsabile di Area che conferisce l'incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico.
  - c) indicazione preventiva e specifica dei contenuti dell'incarico (oggetto, durata, luogo, modalità specifiche, compenso);
  - d) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
  - e) attestazione, da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, del rispetto del limite di spesa previsto in bilancio.
2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

## **Articolo 4**

### **Destinatari degli incarichi**

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito:
  - a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi;
  - a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica e comprovata esperienza nel settore di interesse;
  - ad istituti, enti o soggetti esperti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
  - alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.
2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

## **Articolo 5**

### **Esclusione dal conferimento degli incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
  - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Consortile;
  - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Consortile.
  - d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Consortile;
  - e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Consortile nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
  - f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e)

## **Art. 6**

### **Procedure di affidamento.**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile dell'Area interessata dall'incarico, adottando idonea ed adeguata motivazione al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico, secondo le disposizioni di Legge; l'incarico non deve essere generico o indeterminato.
2. Il responsabile dovrà previamente certificare la carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, ovvero l'impossibilità, per mezzo di una reale ricognizione, di far fronte all'incarico con il personale in servizio stanti i carichi di lavoro assegnati e la limitata entità numerica del personale presente nelle aree funzionali.
3. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare. Il responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare almeno all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico ;
- h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'Ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

4. Ai fini di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la snellezza dell'azione amministrativa, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., si prescinde dalla procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) per incarichi di importo fino a 20.000,00 euro al netto degli oneri previsti per legge, in analogia con quanto prevede l'art. 125, D.Lgs. n. 163/2006, ad eccezione delle alte collaborazioni , il cui conferimento è subordinato all'espletamento di procedure comparative come disciplinate dagli artt.li 6 e 7 del presente Regolamento;(\*1)
- b) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3;
- c) quando trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- d) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
- e) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico;

## **Art. 7**

### **Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.**

1 . Il responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.

2 . Per la valutazione delle candidature, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta da responsabili e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3 . Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto; al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di tre per ogni singolo incarico professionale; il punteggio per il colloquio non può essere superiore a un terzo del punteggio massimo previsto per titoli, requisiti professionali ed esperienze.

4 . All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente.

## **Art. 8**

### **Pubblicità degli incarichi.**

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, c 1, devono essere pubblicati a cura del responsabile interessato al conferimento dell'incarico, sul sito web. Gli incarichi acquistano efficacia giuridica solo dopo tale pubblicazione.
2. La omessa pubblicazione, in caso di liquidazione del corrispettivo, per gli incarichi di collaborazione o consulenza, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile dell'area.

## **Art. 9**

### **Trasmissione atti di spesa al controllo**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 €. (IVA esclusa) sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione, nonché trasmessi, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

## **Art. 10**

### **Limite annuo di spesa**

1. Il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione è fissato nel bilancio preventivo e successive variazioni .
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili, previa verifica della disponibilità finanziaria necessaria .

## **Art. 11**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico , particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo , mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero del tutto insoddisfacenti , il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti , il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate , può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il committente può prorogare , ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

5. La liquidazione del compenso , avviene, di norma , al termine della collaborazione, raggiunti gli obiettivi oggetto dell'incarico, salvo diversa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico .

## **Art. 12**

### **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) Le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici, di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
- b) Le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò destinati;
- c) La rappresentanza in giudizio; (rientrano pure nel presente Regolamento gli incarichi ad avvocati esterni all'Amministrazione, per consulenze legali e rilascio di pareri);
- d) l'attività di formazione
- e) Le esternalizzazioni dei servizi necessari a raggiungere gli scopi istituzionali dell'Amministrazione.
- f) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, c. 56 della L. 244/07, gli incarichi conferiti ex art. 90 del T.U.EE.LL., ovvero le cosiddette Collaborazioni di Staff agli organi di direzione politica.

2. Non soggiacciono all' applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6- quater dell'art. 7 del D.Lgs n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

3. Inoltre, sono escluse dalle procedure comparative, dagli obblighi di pubblicità, e dalla stipulazione di contratto, le sole prestazioni *meramente occasionali* che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma , anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## **Art. 13**

### **Stipula dei contratti.**

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere tra il soggetto individuato e il Responsabile di Area interessato

2. il contratto deve almeno contenere i seguenti elementi:

- a) tipologia dell'incarico
- b) oggetto della prestazione
- c) durata della prestazione
- d) il luogo di espletamento dell'attività
- e) l'entità del compenso

## **Art.14**

### **Invio alla Corte dei Conti.**

Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

(\*1) modifiche apportate con deliberazione n 13/2009 del 13/02/2009

\\Server\OFFICE\DOCUMENTI\_FRANCESCA\Bosio\REGOLAMENTI\Regolamento affid incarichi.doc